



REGOLAMENTO

COMPLESSO DELLA PICCOLA PESCA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 77 del 18/07/2022

Indice generale

Normativa di riferimento.....	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Descrizione del complesso.....	4
Art. 4 Destinazione e attività consentite.....	4
Art. 5 Modalità di assegnazione dei box.....	4
Art. 6 Requisiti per l’assegnazione dei box.....	5
Art. 7 Riserve e criteri preferenziali.....	5
Art. 8 Durata.....	6
Art. 9 Contenuto della concessione-contratto.....	6
Art. 10 Canone.....	6
Art. 11 Obblighi del concessionario.....	6
Art. 12 Manutenzione del complesso e dei box.....	7
Art. 13 Gestione ed uso degli spazi comuni.....	7
Art. 14 Amministratore e regolamento condominiale.....	7
Art. 15 Modifiche ed innovazioni.....	8
Art. 16 Gestione in forma associata.....	8
Art. 17 Revoca e decadenza.....	8
Art. 18 Cessione o trasferimento della concessione.....	9
Art. 19 Vigilanza.....	9
Art. 20 Sanzioni (eventuale).....	9
Art. 21 Domicilio.....	9
Art. 22 Trattamento dei dati.....	9
Art. 23 Rinvii, modifiche norme finali, entrata in vigore.....	9

REGOLAMENTO

COMPLESSO DELLA PICCOLA PESCA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
- decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
- decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
- decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
- decreto interministeriale del 5 agosto 2002, n. 218 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;
- decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
- decreto ministeriale del 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca»;
- decreto ministeriale 7 dicembre 2016 recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»;
- l. regionale. n. 33/2019 e reg. regionale n. 1/2021.

Atti di pianificazione e gestione del territorio

Piano Regolatore del Porto di San Benedetto del Tronto (APPROVAZIONE DEFINITIVA D.G.R. N. 651 del 30/05/2014).

Regolamenti Comunali

- Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare – approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 10.03.2016 e modificato con la deliberazione Consiglio Comunale n° 70 del 15.12.2018;

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del complesso denominato "Villaggio della Piccola Pesca" realizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto presso l'area portuale e destinato agli operatori della piccola pesca, la cui tipologia di attività rispetta i limiti naturali del mare, seguendo criteri di gestione sostenibile in relazione alle normative ed alle regole cui è assoggettata ed alle tradizioni e consuetudini del mestiere, nonché delle relative limitazioni dei mezzi.

2. Il presente regolamento norma altresì le modalità di assegnazione, i requisiti richiesti per la concessione e gli obblighi posti in capo ai concessionari.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per Amministrazione: il Comune di San Benedetto del Tronto
- per Operatore economico: la persona fisica o giuridica che esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse;

- per Concessionario; l'operatore economico assegnatario della concessione in uso dei box del complesso;
- per operatore piccola pesca: gli operatori economici della piccola pesca come definiti dal decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 7 dicembre 2016 (GURI n. 151 del 30/06/2017);
- per Consorzio: organismi partecipativi di gestione tra imprese della piccola pesca in possesso dei requisiti individuati dal Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016.

Art. 3 Descrizione del complesso

1. Il complesso è costituito da n. 9 (nove) box di proprietà comunale, (numeri da 1 a 8 oltre ad un ulteriore box ove sono presenti un locale di servizio e i servizi igienici) e n. 2 (due) box in sub-concessione (numeri da 9 a 10) e dagli spazi comuni (in giallo), come evidenziati nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. Il complesso è stato progettato e realizzato al fine di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze della marineria della piccola pesca che opera abitualmente nel territorio di San Benedetto del Tronto.
3. Il complesso è destinato a supportare gli operatori della piccola pesca locale e i consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca, mettendo a disposizione degli stessi delle strutture a servizio delle loro attività, al fine di valorizzare la tradizione della marineria sambenedettese, di favorire la diversificazione delle attività connesse alla pesca (pescaturismo, ittiturismo, ecc.) e di attrarre i giovani agevolando il ricambio generazionale.

Art. 4 Destinazione e attività consentite

1. I box, rappresentati nella planimetria allegata e contrassegnati dal n. 1 al n. 10 sono destinati all'utilizzo quali spazi di deposito/rimessaggio di piccole attrezzature da pesca.
2. I box non possono essere utilizzati come depositi di materiali nocivi o pericolosi né come laboratori. I box non possono essere utilizzati come dimora o ricovero di persone, né stabile né occasionale e non possono essere adibiti a ricovero anche temporaneo di animali.
3. I soppalchi presenti nei box sono spazi di sgombero e possono essere utilizzati esclusivamente per ricovero di materiale connesso all'attività esercitata, evitando carichi concentrati. Le scale retraibili di accesso devono essere usate esclusivamente come scale di servizio e secondo le indicazioni contenute nel relativo libretto di uso e manutenzione che verrà consegnato all'assegnatario;
4. E' in facoltà dell'Amministrazione riservare l'uso di uno o più box per destinarli ad attività comunque connesse alla pesca o per assegnarli ai Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca, per attività comunque coerenti con le destinazioni d'uso degli spazi.

Art. 5 Modalità di assegnazione dei box

1. I box, con esclusione di quelli di cui all'articolo 4, comma 4, verranno assegnati, in concessione o sub concessione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indetta previo avviso o bando da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto. E' facoltà dell'Amministrazione adottare ulteriori forme di pubblicità per la procedura.
2. Le graduatorie definitive avranno validità per anni 2 (due). In caso di cessazione anticipata della concessione in corso, in alternativa all'emanazione di un nuovo bando, l'Amministrazione potrà valutare l'interpello degli operatori non assegnatari ma utilmente collocati in una graduatoria vigente;

3. I box di cui al comma 4 del precedente art. 4, verranno assegnati secondo le procedure previste dal sopra richiamato Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare.

Art. 6 Requisiti per l'assegnazione dei box

1. I requisiti di carattere generale richiesti agli operatori economici che intendano candidarsi per l'assegnazione dei box del complesso sono:

- assenza di ipotesi di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- assenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui al Codice della navigazione;
- regolarità fiscale e contributiva;
- essere in regola con i pagamenti delle imposte e tasse locali;
- essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi;
- assenza di morosità o comunque debiti nei confronti del Comune, relativamente a canoni concessori o di locazione a qualunque titolo dovuti.

2. Il possesso dei requisiti di carattere generale deve essere verificato nei confronti di: il titolare in caso di impresa individuale; i soci se trattasi di s.n.c. o s.a.s.; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società.

3. I requisiti di carattere speciale, richiesti per gli operatori della piccola pesca, sono:

- essere proprietario o armatore di unità di piccola pesca;
- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività di pesca come impresa attiva;
- iscrizione del Registro delle Imprese di Pesca istituito presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e muniti di imbarcazione con regolare licenza di pesca;
- possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7 Riserve e criteri preferenziali

1. L'Amministrazione può stabilire nel bando riserve nell'assegnazione dei box o criteri preferenziali per la determinazione della graduatoria. L'assegnazione dei box avverrà sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria definitiva e previo sorteggio.

2. A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui le domande di concessione da parte di operatori in possesso dei requisiti richiesti siano superiori al numero dei box da assegnare, il bando potrà prevedere quali criteri preferenziali:

- la sede dell'attività dell'operatore;
- la natura prevalente dell'attività di pesca rispetto alle altre attività svolte dall'operatore;
- l'anzianità di iscrizione presso il locale ufficio marittimo;
- le giornate di attività, adeguatamente documentate, svolte nel biennio antecedente la data dell'avviso;
- la periodicità dello svolgimento dell'attività (annuale, stagionale o saltuaria) adeguatamente certificata dal competente Ufficio Marittimo;
- l'età dell'operatore o, in caso di società di persone, quella media dei soci, favorendo in ogni caso i più giovani;
- l'assenza di disponibilità, per medesima licenza di pesca, di analoghi spazi o strutture all'interno del comparto marittimo di San Benedetto del Tronto (composto dalle aree portuali dei comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso e Porto San Giorgio);
- altri criteri ritenuti opportuni in relazione agli scopi della concessione.

Art. 8 Durata

1. La concessione avrà durata massima di anni 4 (quattro), rinnovabile, ove consentito, previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale dell'attività svolta.

Art. 9 Contenuto della concessione-contratto

1. La Concessione sarà formalizzata con apposito atto concessorio che dovrà prevedere

- decorrenza e durata;
- canone e pagamenti;
- obblighi del concessionario;

2. Alla concessione sarà allegato il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, con l'identificazione degli spazi consegnati e del loro stato di conservazione. Analogo verbale verrà redatto alla scadenza della concessione.

Art. 10 Canone

1. Il canone di concessione dei box , unitamente a tutte le altre tariffe comunali, è stabilito con apposito atto della Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dovrà essere aggiornato ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo.

Art. 11 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà utilizzare il box esclusivamente per le attività sopra riportate, adottando comportamenti improntati alla massima diligenza e al divieto di limitare o disturbare l'attività degli altri concessionari. Il concessionario è obbligato a mantenere il box ordinato e pulito, in perfetto stato di conservazione, provvedendo pertanto a tutte quelle riparazioni riconducibili all'ordinaria manutenzione necessarie a mantenere il box nelle migliori condizioni d'uso

2. Il concessionario dovrà provvedere:

- all'allaccio alla fornitura elettrica;
- all'allaccio alla fornitura idrica;
- alla sottoscrizione di apposite coperture assicurative a garanzia contro il rischio di danneggiamento o di incendio del box assegnato;
- al pagamento, con le scadenze previste, del canone annuale;
- alla costituzione, all'atto del rilascio della concessione, di un deposito infruttifero, pari a 1 (una) annualità del canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Amministrazione comunale per penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Amministrazione.

3. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni causati alla struttura assegnata e a tenere indenne l'Amministrazione da richieste risarcitorie di terzi derivanti dall'uso del box o delle attrezzature in esso introdotte. L'Amministrazione non risponde per eventuali furti o danneggiamenti.

4. Il Concessionario dovrà produrre annualmente all'Amministrazione giustificativi amministrativi o fiscali che documentino lo svolgimento effettivo dell'attività di piccola pesca. A titolo esemplificativo potrà farsi riferimento a schede carburante, bolle o ricevute del pescato, acquisti specificatamente connessi alle attività e alle attrezzature in uso per la pesca, fatturato, ecc.

Art. 12 Manutenzione del complesso e dei box

1. L'Amministrazione potrà eseguire all'interno del complesso manutenzioni straordinarie, riparazioni migliorie ed innovazioni, anche non urgenti, senza che per il periodo di indisponibilità dei box ai concessionari spetti alcun indennizzo o ristoro di sorta.
2. Ove il periodo di indisponibilità superi la durata di 30 (trenta) giorni, il concessionario potrà chiedere una riduzione del canone, proporzionale al periodo di indisponibilità, da detrarre dall'annualità successiva,.
3. Ove, in assenza del concessionario, si rendano necessarie riparazioni o interventi urgenti, che non possono essere differiti senza compromettere la sicurezza dell'immobile o l'incolumità dei terzi o degli altri concessionari, l'Amministrazione è autorizzata a provvedere a quanto ritenuto necessario, con addebito delle spese al concessionario qualora l'intervento ricada negli obblighi dello stesso o derivi da inadempimento o incuria del concessionario medesimo.

Art. 13 Gestione ed uso degli spazi comuni

1. Le parti comuni di cui all'art. 3, individuate ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del c.c. come indicate nell'allegata planimetria, vanno utilizzate esclusivamente nei modi e nei limiti insiti nella loro destinazione, stabilita dal presente regolamento.
2. Le parti comuni non possono essere occupate od ingombrate dai singoli Concessionari neppure temporaneamente o con opere di carattere provvisorio; tutti gli spazi comuni dovranno essere tenuti sgombri; in deroga a quanto sopra, l'eventuale utilizzo ad opera del singolo concessionario è riservato al caso di lavori di ripristino da eseguire nei singoli box e previo assenso preventivo dell'Amministrazione o dell'Amministratore di condominio, ove nominato, che deve constatarne la necessità.
3. E' vietato ai Concessionari di:
 - a) far uso della propria unità immobiliare in modo che possa derivarne nocumento o danno, ovvero semplicemente pericolo di guasti, al complesso o agli altri concessionari;
 - b) parcheggiare automezzi, motocicli, biciclette e quant'altro nelle corsie di accesso ai box e in tutte le altre parti comuni non aventi tale destinazione.
 - c) occupare in qualsiasi modo locali, aree, spazi di interesse comune, salvo per necessarie ed estemporanee esigenze e dopo avere ottenuto idonea approvazione;
 - d) eseguire scavi di qualunque genere nel suolo e nel sottosuolo degli edifici;
 - e) aprire nei muri nuove porte, finestre, luci e qualsivoglia altra apertura.
 - f) contravvenire, oltre che alle disposizioni del presente regolamento e delle varie norme e leggi emanate, anche alle disposizioni delle Pubbliche Autorità;
4. In particolare, si dà atto che le parti comuni del complesso individuate con il colore azzurro nella planimetria allegata sono altresì destinate a passaggio pubblico.
5. I concessionari sono solidalmente responsabili delle attività e delle spese necessarie per la conservazione e per l'uso degli spazi comuni.
6. Per quanto non previsto, trovano applicazione le norme di cui al Capo II del Titolo VII del Libro terzo del Codice civile.

Art. 14 Amministratore e regolamento condominiale

Ai sensi dell'art. 1129 c.c. i concessionari, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio dell'ultima delle concessioni in sede di prima assegnazione, dovranno riunirsi in assemblea e nominare un Amministratore. In caso di inerzia, previa diffida, provvederà l'Amministrazione con spese poste a carico dei singoli Concessionari.

Ai sensi dell'art. 1138 c.c. entro il termine di giorni 90 (novanta) dal rilascio dell'ultima delle concessioni in sede di prima assegnazione, i concessionari, riuniti in assemblea, dovranno approvare un regolamento condominiale circa l'uso degli spazi comuni e la ripartizione delle spese. In caso di inerzia previa diffida, l'Amministrazione provvederà ad elaborare un regolamento che sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'assemblea dei concessionari e con spese poste a carico dei singoli Concessionari.

Art. 15 Modifiche ed innovazioni

1. Il Concessionario non potrà in alcun modo alterare lo stato dei box consegnati, salva la ordinaria manutenzione.
2. Nessuna miglioria innovazione o modifica potrà essere eseguita dal concessionario senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione.
3. In ogni caso, eventuali modifiche o innovazioni, fisse o removibili, realizzate dal Concessionario resteranno acquisite al patrimonio dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa reclamare indennizzi o rimborsi di sorta.
4. L'Amministrazione ha comunque il diritto di chiedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a spese del Concessionario.

Art. 16 Gestione in forma associata

1. La gestione dei box è affidata al singolo concessionario
2. La gestione degli spazi comuni o degli altri servizi di interesse comune dei concessionari e il ruolo di Amministratore previsto dall'art. 14 possono essere altresì affidati, oltretutto ad uno dei concessionari, mediante apposita convenzione, a soggetti privati ovvero enti o consorzi aventi personalità giuridica, costituiti o partecipati dagli operatori economici concessionari nel settore della piccola pesca.

Art. 17 Revoca e decadenza

1. La concessione può essere revocata per intervenute diverse valutazioni dell'interesse pubblico, compresa la necessità di effettuare lavori urgenti o ulteriori, incompatibili con il mantenimento delle concessioni; il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo salvo il rimborso del canone.
2. Il concessionario decadrà dalla concessione in caso di:
 - perdita dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assegnazione dei box;
 - perdita della titolarità della licenza di piccola pesca;
 - cessione a terzi dell'uso degli spazi concessi;
 - utilizzi gli spazi per scopi diversi da quelli convenuti;
 - modifica al box senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto dell'ente al risarcimento del danno per la rimessa in pristino del box ;
 - violazioni delle norme del presente Regolamento o di quello condominiale previsto all'art. 14.
 - mancata o non corretta manutenzione e pulizia dei box ;
 - inattività per oltre 6 mesi, salvi documentati casi di forza maggiore o di non imputabilità al concessionario;
 - mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale.
3. A tal fine l'Amministrazione provvederà a contestare al concessionario con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC e depositata presso il box, le violazioni rilevate, assegnando allo stesso un termine di giorni 15 (quindici) per rimuovere o cessare le attività non consentite o per presentare

osservazioni. A seguito delle valutazioni l'Amministrazione, se del caso, con apposito provvedimento dichiarerà la decadenza

Art. 18 Cessione o trasferimento della concessione

1. I box sono legati direttamente ai soggetti assegnatari e la relativa concessione non può essere trasferita; se il concessionario è un operatore della piccola pesca, la concessione può essere trasferita solo unitamente con la licenza di pesca. Nel caso di assegnazione ad un Consorzio è possibile autorizzare la sub-concessione
2. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul box assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

Art. 19 Vigilanza

1. Alla vigilanza sulla corretta conduzione degli spazi concessi e sul regolare e puntuale adempimento degli obblighi posti in capo al Concessionario provvede l'Ufficio competente che si avvale, ove richiesto, del supporto del corpo della Polizia municipale.

Art. 20 Sanzioni (eventuale)

1. Ogni infrazione al presente Regolamento sarà sanzionata con una penale di importo compreso tra € 50,00 e € 500,00, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Condominio.
2. Il ricavato delle sanzioni andrà a costituire ed incrementare un fondo che sarà utilizzato dall'Amministrazione per le finalità e gli interventi di manutenzione previsti dal presente Regolamento.

Art. 21 Domicilio

1. Ai fini del presente Regolamento ciascun Concessionario si intende domiciliato presso i relativi locali del complesso e dallo stesso occupati per legittimo titolo, salva diversa indicazione del domicilio che dovrà risultare da comunicazione scritta fatta pervenire dal Concessionario all'Amministrazione.
2. Per le comunicazioni scritte previste dal presente regolamento inoltre il Concessionario elegge domicilio digitale presso l'indirizzo PEC risultante dal registro INIPEC.
3. L'Amministrazione elegge domicilio presso gli uffici del Settore competente e all'indirizzo PEC protocollo@cert-sbt.it.

Art. 22 Trattamento dei dati

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno individuate e riportate negli atti e procedimenti connessi all'applicazione del presente Regolamento, in aderenza ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 23 Rinvii, modifiche norme finali, entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di contabilità, di gestione del patrimonio comunale e del codice civile.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione presso l'Albo Pretorio on line.